

22508/06



REPUBBLICA ITALIANA

ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI - ESENTE DIRITTI

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto
per risoluzione
concorso pubblico
impiego

Dott. Rafaele CORONA - Primo Presidente f.f. -

R.G.N. 28865/03

Dott. Salvatore SENESE - Presidente di sezione -

Cron. 22508

Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO-Pres.sez. -

Rep.

Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI -Rel.Consigliere-

Ud.21/09/06

Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI - Consigliere -

Dott. Giulio GRAZIADEI - Consigliere -

Dott. Pasquale PICONE - Consigliere -

Dott. Mario FINOCCHIARO - Consigliere -

Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO-Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (già MINISTERO DELLE FINANZE), in persona del Ministro pro-tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, entrambi elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

2006 legis;

2056 - ricorrenti -



contro

MENNUCCI PIETRO PAOLO;

- intimato -

avverso la sentenza n. 683/02 della Corte d'Appello di
FIRENZE, depositata il 20/11/02;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 21/09/06 dal Consigliere Dott. Fabrizio

MIANI CANEVARI;

udito l'Avvocato Giustina NOVIELLO dell'Avvocatura
Generale dello Stato;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per
l'accoglimento del ricorso, AGA.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Tribunale di Lucca Pietro Mennucci, direttore tributario presso l'Agenzia delle Entrate di Pietrasanta inquadrato nella IX qualifica funzionale, ha impugnato il provvedimento di approvazione della graduatoria e nomina dei vincitori del concorso per il conferimento di 999 posti di primo dirigente del ruolo amministrativo del Ministero delle Finanze, chiedendo il riconoscimento di un ulteriore punteggio in base ad una diversa valutazione dei titoli di servizio.

Il giudice adito ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione; la Corte di Appello di Firenze, in riforma di tale decisione, ha affermato la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria rimettendo le parti dinanzi al primo giudice. Ad avviso della Corte territoriale, spettano alla cognizione del giudice amministrativo solo le procedure concorsuali strumentali alla costituzione del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione e non quelle il cui il concorso sia diretto alla promozione del personale in servizio.

fuc

Avverso tale decisione il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate propongono ricorso per cassazione con un unico motivo. Pietro Mennucci non si è costituito.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l'unico motivo di ricorso si deduce il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in relazione al disposto dell'art. 63 quarto comma del d.lgs. 30 marzo 2001 n.165 che attribuisce alla cognizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

Il motivo è fondato. In base ai principi elaborati dalla Corte Costituzionale (v. sentenza n.2 del 2001) e dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. Sez.Un. 15 ottobre 2003 n. 15403, 26 febbraio 2004 n.3948, 23 marzo 2005 n.6217, 20 maggio 2005 n.10605 ed altre conformi) il criterio di riparto di giurisdizione fissato dal citato art.63 quarto comma del d.lgs. n.165/2001 implica l'attribuzione alla cognizione del giudice ordinario delle sole controversie relative a procedure concorsuali per candidati interni che comportino il passaggio da una qualifica all'altra nell'ambito nella medesima area funzionale.

Tale ipotesi non ricorre nel caso di specie, relativo a procedura selettiva per il passaggio ad una fascia funzionale superiore.

La sentenza impugnata va quindi cassata, dovendo essere dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo. Si ravvisano giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.


La Corte accoglie il ricorso.Cassa la sentenza impugnata. Dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo. Compensa le spese del giudizio.

Così deciso in Roma il 21 settembre 2006

Il Presidente




Il Consigliere estensore,



IL CANCELLIERE C1
Giovanni Giambattista



Depositata in Cancelleria
20 OTT. 2006



IL CANCELLIERE C1
Giovanni Giambattista

